Testo proposto per il rilascio della concessione, adattare, integrare e/o eliminare le parole e i passaggi testuali evidenziati in giallo.

Suggerimento: La concessione delle acque sotterranee del comune può essere firmata solo dopo aver reso pubblico l'uso previsto delle acque sotterranee. Se l'annuncio pubblico è già stato fatto con la procedura di concessione edilizia, non è necessario un ulteriore annuncio pubblico.

CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUE FREATICHE

per la produzione di acqua industriale

Il Comune di xy rappresentato dal Municipio

concede a

Nome/cognome (o l'azieda), indirizzo, CAP, luogo
(qui di seguito chiamato Concessionario/Concessionaria)

in base all'art. 120 seg. della legge d'introduzione al Codice civile svizzero (LICC; CSC 210.100) il diritto al prelievo di acque freatiche di al massimo xx l/min sulla particella n. 100, coordinate 2 xxx xxx / 1 yyy yyy ai sensi delle disposizioni qui di seguito precisate:

1. L'acqua prelevata può essere usata esclusivamente per l'esercizio di un impianto ….. / per l'irrigazione di ….

   La potenza trasportatrice massima è di xx l/min.

   La restituzione nell'acqua nel medesimo acquifero deve essere effettuata in osservanza delle disposizioni dei competenti organi del Comune nonché del Cantone dei Grigioni.

2. L'estrazione per la produzione di acqua industriale richiede una autorizzazione in materia di diritto sulla protezione delle acque da parte del Governo del Cantone dei Grigioni. La concessione del Comune diventa legalmente valida solo quando il Concessionario/la Concessionaria ha ricevuto questa autorizzazione. L'estrazione delle acque sotterranee può essere messa in funzione solo dopo aver ottenuto i permessi necessari.

   La concessione è limitata a 25 anni[1]. Resta riservata in ogni momento un'eventuale revoca senza indennizzo della concessione per motivi inerenti alle disposizioni di polizia. In caso di messa fuori servizio del pozzo di presa, la concessione per il prelievo di acqua freatica decade con effetto immediato. In tal caso il pozzo di presa deve essere smantellato.

3. La concessione è trasferibile solamente congiuntamente all'alienazione del fondo in relazione al quale risulta necessaria l'utilizzazione dell'acqua freatica. Trasferimenti previsti della concessione necessitano del previo consenso del Comune concedente.

I seguenti punti 4 e 5 devono essere regolati su base comunale in base al regolamento tariffario del comune.

4. Per il prelievo d'acqua il Comune riscuote una tassa una tantum e una tassa di concessione annuale ricorrente.

[1] Spiegazione: la durata dell'autorizzazione per il prelievo di acque freatiche per l'esercizio della pompa di calore rilasciata dall' ufficio per la natura e l'ambiente a titolo viene limitata a 25 anni, ragione per cui si raccomanda di fissare anche la durata della concessione a (max.) 25 anni.

La tassa una tantum ammonta a fr. xxx.xx per litro al minuto della potenza trasportatrice installata della/e pompa/e (oppure a fr. xx.xx per KW di potenza termica presso l'evaporatore oppure/e fr. xx.xx per m^3 di consumo effettivo).

5. La tassa annuale di concessione per i primi 5 anni ammonta a fr. xx.xx per litro al minuto della potenza trasportatrice installata (oppure a fr. xx.xx per KW di potenza termica presso l'evaporatore oppure/e a fr. xx.xx per m^3 di consumo effettivo). Una volta decorsi i primi 5 anni, il Municipio del Comune può adeguare la tassa di concessione annuale allo sviluppo dell'indice dei prezzi al consumo.
   La tassa di concessione una tantum deve essere versata entro 30 giorni dal rilascio delle autorizzazioni da parte dell'Ufficio per la natura e l'ambiente alla Cassa del Comune di xy. La tassa di concessione annuale deve essere versata ogni volta prenumerando entro e non oltre il dd.mm.yyyy alla Cassa del Comune.
6. Agli organi di sorveglianza del Cantone e ai rappresentanti del Comune va garantito in ogni momento l'accesso al nuovo impianto previo preavviso.
7. Il Cantone e il Comune hanno facoltà di imporre in ogni momento gli oneri necessari per il prelievo ineccepibile e privo di pericoli dell'acqua e per l'esercizio dell'impianto.
   Resta inoltre esplicitamente riservata la futura legislazione del Cantone e quella del Comune ed esse prevalgono sulle disposizioni della presente concessione.
8. Il Concessionario/La Concessionaria risponde di tutti i danni causati dall'impianto e dal suo esercizio a danno del Comune oppure di terzi.
   A copertura di tale rischio esso stipula un'assicurazione contro la responsabilità civile per almeno fr. xxx.xx che contiene un'esplicita copertura dei rischi di danni ambientali. La polizza di assicurazione deve essere presentata a xy (autorità comunale competente) (oppure depositata presso il Comune).
9. Se la presente concessione non viene prorogata oppure se l'impianto non viene più utilizzato dal Concessionario, il Comune contro adeguato indennizzo può assumere la gestione dell'impianto oppure esigerne la demolizione.
10. Modifiche sostanziali apportate all'impianto richiedono la precedente autorizzazione da parte del Comune e del Cantone. Gli ampliamenti che comportano l'aumento del prelievo presuppongono una nuova regolamentazione della concessione e devono essere autorizzati dall'autorità competente.
11. Il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni è competente per le controversie che potrebbero derivare dalla presente concessione.
12. Il presente atto concessionario viene compilato in triplice copia con testo identico, il quale viene rimesso congiuntamente alle autorizzazioni del Cantone di cui al punto 2 al Comune concedente, al Concessionario/alla Concessionaria e all'Ufficio per la natura e l'ambiente.

Approvato dal municipio il dd.mm.yyyy [2].

Sindaco/Sindaca:

Luogo / data: Firma:

_____ _____

Concessionario/Concessionaria:

Luogo / data: Firma:

_____ _____

Segretario/Segretaria comunale (o altro membro del municipio (cfr. art. 39 legge sui comuni):

Luogo / data: Firma:

_____ _____

[2] La concessione per il prelievo di acque freatiche viene rilasciata dal municipio, se tale compito non è stato attribuito a un altro organo dal diritto comunale (cfr. art. 37 cpv. 1 legge sui comuni).